

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

103.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Sanese ed altri: Rifinanziamento di interventi in campo economico (4555-B)	3
Viscardi Michele, <i>Presidente, Relatore ff.</i>	3, 6, 7 8, 10, 12, 14
Donazzon Renato (gruppo comunista-PDS)	12
Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	3, 5, 7 8, 10, 12, 14
Righi Luciano (gruppo DC)	14

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 13,40.

GIANNI RAVAGLIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Sanese ed altri: Rifinanziamento di interventi in campo economico (Approvata dalla X Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (4555-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sanese, Bianchini, Viscardi, Cellini, Ravaglia, Serrentino, Ciampaglia, Corsi, Righi e Patria: « Rifinanziamento di interventi in campo economico », già approvata da questa Commissione nella seduta del 25 luglio 1991 e modificata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 settembre 1991.

Ricordo che, su mandato dell'ufficio di presidenza, in data 17 ottobre scorso, ho inviato al Presidente della Camera una lettera con la quale ho sollecitato un chiarimento regolamentare sulla controversa questione relativa alla competenza consultiva della Commissione bilancio riferita a taluni articoli del provvedimento che hanno già ricevuto una doppia approvazione da parte dei due rami del Parlamento.

Il Presidente della Camera ha risposto con lettera del 24 ottobre, stabilendo che, nelle presenti circostanze, non può essere disatteso il parere della Commissione bilancio, ed ha quindi invitato la nostra Commissione a procedere, eventualmente,

ad una motivata richiesta di riesame di tale parere.

Poiché in diverse sedi è stato manifestato l'avviso concorde di tutti i gruppi di procedere comunque all'approvazione del provvedimento con le modifiche necessarie richieste dalle condizioni espresse nel parere della Commissione bilancio, ne prendo atto.

Avverto altresì che sostituirò il relatore, onorevole Sanese, il quale mi ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna. In tale veste mi riservo di intervenire al momento della discussione degli articoli, preannunciando la presentazione di emendamenti che recepiscono le condizioni poste dal parere espresso dalla V Commissione.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi riservo di intervenire eventualmente in sede di replica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Avverto che la Commissione bilancio ha espresso, nella seduta del 3 ottobre 1991, il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

all'articolo 1:

al comma 1 siano soppresse le parole « e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 »;

il comma 2 si sia così riformulato:

« 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato ».

all'articolo 2:

al comma 2 le parole « 80 miliardi » siano sostituite con le parole « 40 miliardi »;

il comma 3 sia così riformulato:

« 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 40 miliardi per il 1992, ed a lire 80 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985, per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (limiti di impegno) ».

l'articolo 3 sia soppresso;

all'articolo 4:

i commi 1 e 2 siano così riformulati:

« 1. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente incrementato, per la concessione alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e alle società consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, delle agevolazioni finanziarie previste dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 nella misura di lire 55 miliardi per l'anno 1991 da destinare a contributi in conto capitale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 55 miliardi per

l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali e di mercati agroalimentari ».

all'articolo 6:

al comma 3 le parole « 1992 e 1993 » siano sostituite dalle parole « 1993 e 1994 »;

il comma 5 sia così sostituito:

« 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 si provvede per il 1993 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento degli articoli 5 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181 ».

all'articolo 8:

al comma 1 le parole « per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 » siano sostituite con le parole « per l'anno 1991 »;

il comma 2 sia così riformulato:

« 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1 miliardo per l'anno 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale ».

Passiamo all'esame degli articoli. Ricordo che, sulla base delle indicazioni del Presidente della Camera, possono essere presentati emendamenti alle parti oggetto di doppia approvazione nella misura in cui siano conseguenziali alle modifiche da in-

trodurre sulla base del parere espresso dalla V Commissione.

La nostra Commissione e la X Commissione permanente del Senato avevano approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

(Fondo nazionale per l'artigianato).

1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e successive modificazioni, è conferita la somma di lire 50 miliardi per l'anno 1991 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per il 1991 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifi nanziamen to del Fondo nazionale per l'artigianato ».

3. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è sostituito dai seguenti:

« 3. La restante quota del 25 per cento del fondo è utilizzata per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attività promozionale all'estero, nonché per la istituzione e la gestione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, determina annualmente la quota da riservare al sistema informativo e all'osservatorio economico nazionale dell'artigianato.

3-bis. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato determina i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme destinate alla realizzazione delle iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore de cui al comma 3. La quota destinata al sistema informativo e all'osservatorio economico nazionale dell'artigianato è disposta dal Consiglio nazionale dell'artigianato ».

In conformità al parere espresso dalla V Commissione, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 1 sopprimere le parole « e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ».

1.1.

Il Relatore.

All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifi nanziamen to del Fondo nazionale per l'artigianato ».

1.2.

Il Relatore.

È stato altresì presentato il seguente emendamento, che ritengo ammissibile sulla base delle indicazioni espresse dal Presidente della Camera, in quanto conseguenziale alla nuova situazione determinatasi a seguito delle modifiche da introdurre all'articolo 1:

All'articolo 1, sopprimere il comma 3.

1.3.

Ravaglia, Donazzon.

In qualità di relatore esprimo parere favorevole all'emendamento Ravaglia e Donazzon 1.3.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ravaglia e Donazzon 1.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

La nostra Commissione e la X Commissione permanente del Senato avevano approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(Imprese del settore aeronautico).

1. La lettera *a)* del primo comma dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è sostituita dalla seguente:

« *a)* contributi dello Stato pari alla quota di preammortamento e ammortamento per capitale ed interessi relativa a mutui contratti con istituti di credito e sezioni speciali esercenti il credito a medio termine per finanziare l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento della produzione fino alla concorrenza dei costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime; ».

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, modificato dalla presente legge, è autorizzato il limite di impegno quinquennale di lire

80 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 80 miliardi per il 1992 ed a lire 160 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 allo stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985, per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (limiti di impegno) ».

4. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Con decreto del Ministro dell'industria il commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di corresponsione dei contributi a carico dello Stato per i mutui contratti ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera *a)* ».

Sulla base delle condizioni espresse dalla Commissione bilancio con riferimento all'articolo 2, la Commissione dovrebbe procedere alla modifica di tale articolo. Propongo tuttavia la soppressione di tale articolo perché, in assenza di una regolamentazione del regime transitorio, il comma 1 del predetto articolo conseguirebbe l'effetto di bloccare 110 miliardi di residui giacenti presso il Ministero. Va inoltre considerato che il limite di impegno è quinquennale, mentre le modifiche che vengono introdotte con la legge finanziaria probabilmente renderanno decennale il periodo suddetto.

È evidente il problema di contemperamento delle norme tra l'attuale regime e quello che deriverà dall'approvazione della manovra economica per il 1992. Ne consegue la necessità di riesaminare la materia in un momento successivo. Appare poi opportuno, al fine di non modificare l'atteggiamento sostanzialmente critico sui contenuti della legge finanziaria più volte manifestato dai gruppi parlamentari, limi-

tarci in questa sede a recepire solo le parti relative all'anno 1991, senza compromettere, approvando gli articoli della proposta di legge in esame, le questioni relative agli anni successivi.

Per le ragioni anzidette, propongo il seguente emendamento suppressivo dell'articolo 2, che ritengo consequenziale alla nuova situazione determinata dal parere:

Sopprimere l'articolo 2.

2.1.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2.

(È respinto).

L'articolo 2 s'intende pertanto soppresso.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(Rifinanziamento della legge 10 ottobre 1975, n. 517).

1. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio, è incrementato di lire 270 miliardi per l'anno 1992 e di lire 270 miliardi per l'anno 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 270 miliardi per il 1992 e a lire 270 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975 in materia di credito agevolato al commercio ».

3. Il comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, individua, d'intesa con le regioni, criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di agevolazione.

4. Gli interventi di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e all'articolo 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, per le imprese commerciali, turistiche e di servizi ubicate nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, per la parte eccedente le disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, potranno essere realizzati con le disponibilità della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e delle successive leggi sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

(Rifinanziamento della legge 10 ottobre 1975, n. 517).

1. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio, è incrementato di lire 270 miliardi per l'anno 1992 e di lire 270 miliardi per l'anno 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 270 miliardi per il 1992 e a lire 270 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975 in materia di credito agevolato al commercio ».

3. Il comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, individua, d'intesa con le regioni, criteri di priorità

per l'accoglimento delle richieste di agevolazione.

In ottemperanza al parere espresso dalla Commissione bilancio, ho predisposto il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3.

3.1.

Il Relatore.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo prende atto di tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3.

(È respinto).

L'articolo 3 s'intende pertanto soppresso.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

(Agevolazioni finanziarie a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizi del Mezzogiorno).

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono concesse anche per gli anni 1992 e 1993.

2. Le agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono estese ai programmi attuati con il sistema della locazione finanziaria, secondo le modalità indicate dall'articolo 34 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

3. Il limite di investimento ammissibile alle agevolazioni per le società promotrici di centri commerciali al dettaglio previsto dall'articolo 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, non si applica purché siano costituiti da un numero di esercizi di vendita al

dettaglio non inferiore a cinquanta e siano rappresentativi di almeno sette tabelle merceologie diversificate, compresa quella alimentare.

4. Alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 11, commi 15 e 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso, si applicano le agevolazioni di cui agli articoli 60, 61 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni.

5. All'istruttoria delle domande di contributo di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge e al comma 7 del presente articolo, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni. Alla concessione ed erogazione dei contributi gravanti sulle disponibilità della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle successive leggi sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, provvede l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono determinate le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 4, e al comma 7 del presente articolo.

7. Gli interventi di cui all'articolo 11, commi 15 e 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso ubicati nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la parte eccedente le disponibilità di cui alla richiamata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni, potranno essere realizzati con le disponibilità della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e delle successive leggi sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

La X Commissione permanente del Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno ne chiede il ripristino, si intende accolta la soppressione apportata dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

(Rifinanziamento del comma 16, dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41).

1. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente incrementato delle somme di cui al presente comma, per la concessione alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e alle società consortili che realizzano mercati, agroalimentari all'ingrosso, delle agevolazioni finanziarie previste dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, secondo la seguente ripartizione:

a) lire 55 miliardi per l'anno 1991, lire 70 miliardi per l'anno 1992 e lire 65 miliardi per l'anno 1993 per i contributi in conto capitale;

b) lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002 per i contributi in conto interessi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 55 miliardi per l'anno 1991 e a lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali e di mercati agroalimentari ».

3. Le somme impegnate per la concessione dei contributi alle società consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio

1986, n. 41, e successive modificazioni, e non liquidate sono riassegnate per le stesse finalità allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La X Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione del precedente articolo, è diventato articolo 4:

ART. 4.

(Rifinanziamento del comma 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41).

1. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente incrementato delle somme di cui al presente comma, per la concessione alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e alle società consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, delle agevolazioni finanziarie previste dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, secondo la seguente ripartizione:

a) lire 55 miliardi per l'anno 1991, lire 70 miliardi per l'anno 1992 e lire 65 miliardi per l'anno 1993 per i contributi in conto capitale;

b) lire 5 miliardi per l'anno 1993 per i contributi in conto interessi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 55 miliardi per l'anno 1991 e a lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali e di mercati agroalimentari ».

3. Le somme impegnate per la concessione dei contributi alle società consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio

1986, n. 41, e successive modificazioni, e non liquidate sono riassegnate per le stesse finalità allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

In ottemperanza al parere espresso dalla Commissione bilancio, è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente incrementato, per la concessione alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e alle società consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, delle agevolazioni finanziarie previste dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 nella misura di lire 55 miliardi per l'anno 1991 da destinare a contributi in conto capitale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 55 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifi nanziamen to della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali e di mercati agroalimentari ».

4.1.

Il Relatore.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

L'articolo 6, che in seguito alla soppressione di un articolo precedente è diventato articolo 5, non è stato modificato dalla X Commissione permanente del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

(Rifi nanziamen to delle iniziative di promozione industriale nel settore siderurgico).

1. Il termine per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.) ed i termini per la realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono prorogati al 31 dicembre 1992.

2. Fatte salve le domande presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, nella determinazione dell'entità dell'intervento del Fondo speciale di reindustrializzazione a beneficio delle singole iniziative rientranti nel programma di promozione industriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 30 giugno 1990.

3. Al Fondo speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è conferita l'ulteriore somma di lire 100 miliardi in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

4. Le somme di cui al comma 3 del presente articolo sono destinate al finanziamento delle iniziative imprenditoriali nell'ambito del programma di promozione industriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento degli articoli 5 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181 ».

La X Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione di un articolo precedente, è diventato articolo 6:

ART. 6.

(Rifinanziamento delle iniziative di promozione industriale nel settore siderurgico).

1. È prorogato al 31 dicembre 1992 il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI Spa) e al programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge n. 120 del 1989.

2. Fatte salve le domande presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, nella determinazione dell'entità dell'intervento del Fondo speciale di reindustrializzazione a beneficio delle singole iniziative rientranti nel programma di promozione industriale di cui all'articolo 5 comma 1, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 30 giugno 1990.

3. Al Fondo speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 7 del decreto-

legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, della legge 15 maggio 1989, n. 181, è conferita l'ulteriore somma di lire 100 miliardi in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

4. Le somme di cui al comma 3 del presente articolo sono destinate al finanziamento delle iniziative imprenditoriali nell'ambito del programma di promozione industriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento degli articoli 5 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181 ».

Faccio presente ai colleghi che questo articolo prevede stanziamenti che si riferiscono non solo al 1991, ma anche agli anni successivi. Sulla base del parere della Commissione bilancio, occorrerebbe modificare i commi 3 e 5 per ridislocare gli interventi finanziari ivi previsti negli anni 1993 e 1994, anche perché la legge finanziaria dispone direttamente nella tabella D il rifinanziamento per il 1992 della legge n. 181 del 1989.

Mantenendo inalterati i commi 1 e 2 che risolvono alcuni problemi di scadenze previsti nella legge n. 181, potrebbe risultare più opportuno, anche al fine di restare coerenti con la volontà già espressa dalla Commissione di procedere al rifinanziamento di interventi in campo economico solo per l'anno 1991, sopprimere i commi 3, 4 e 5, dando per acquisito a copertura, come già implicitamente affermato nel parere della Commissione bilancio, che resta per il 1992, il rifinanziamento previsto in tabella D dal disegno di legge finanziaria per quello stesso anno.

Pertanto, presento il seguente emendamento:

All'articolo 6, sopprimere i commi 3, 4 e 5.

6.1.

RENATO DONAZZON. Se non erro, il comma 1 dell'articolo 6 prevede la proroga del termine per la presentazione delle domande, ma tale proroga comporta una spesa poiché il comma 3 conferisce al fondo speciale di reindustrializzazione l'ulteriore somma di 50 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

PRESIDENTE. La tabella D della legge finanziaria già prevede un rifinanziamento di 50 miliardi per il 1992 sulla legge n. 181 del 1989. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 riguardano due aspetti differenti. Innanzitutto, è stabilita la proroga per la presentazione delle domande dopo la scadenza del 13 ottobre; in secondo luogo si fa riferimento al termine, stabilito dalla delibera del CIPI per il piano straordinario di reindustrializzazione con riferimento alle aziende a partecipazione statale, che non è stato possibile osservare. Si cerca di sanare entrambi gli aspetti in modo da non precludere la possibilità di realizzare investimenti già approvati a causa dell'insorgere di elementi ostativi.

RENATO DONAZZON. Condivido il suo ragionamento se diamo per acquisito il fatto che il comma 3 dell'articolo 6 è superato da quanto previsto in tabella D della legge finanziaria.

PRESIDENTE. Occorre tenere un comportamento coerente con quanto già deciso in precedenza, per non rischiare che il nostro atteggiamento all'esterno appaia diverso a seconda delle materie in considerazione. Era volontà della Commissione utilizzare per intero la legge finanziaria 1991, ma siamo impediti nell'agire in tal senso dal parere della Commissione bilancio; conseguentemente (essendo gli unici titolari, considerato che il provvedimento ci è assegnato in sede legislativa), ci siamo

presi carico di questa presunta o reale discriminazione di trattamento nei confronti dei nostri interlocutori. Con riferimento all'articolo 2 si è deciso di affrontare il problema dopo l'approvazione della legge finanziaria, mentre per l'articolo 6 è stato presentato l'emendamento 6.1.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sull'emendamento 6.1 mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.1 del relatore, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

(Norme sul personale).

1. La segreteria del comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è assicurata dalla Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla segreteria del comitato è preposto un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente. Ai membri del comitato, che è integrato con un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed al segretario del medesimo è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo nonché quelli derivanti dalle spese di funzionamento del comitato di cui all'articolo 6

della legge 10 ottobre 1975, n. 517, dal rimborso delle spese di trasporto e dalla corresponsione dell'indennità di missione ai suoi componenti, valutati in lire 100 milioni annui, sono a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

3. Ai fini dell'espletamento dei compiti comunque derivantigli dall'applicazione delle leggi di incentivazione finanziaria al settore distributivo ed agli altri settori del terziario, anche avanzato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi di personale di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché di enti pubblici, anche economici, per un numero massimo di venti unità disponendone il relativo comando nominativamente. L'onere relativo al predetto personale resta a carico delle amministrazioni di appartenenza.

4. Delle commissioni di cui all'articolo 15, comma 48, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, possono far parte funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Ai componenti il Nucleo di valutazione previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 febbraio 1988, n. 573, e successive modificazioni e integrazioni, di attuazione dell'articolo 3-octies, comma 3, del decreto legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, ed ai segretari del medesimo viene corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del presente articolo, nonché quelli derivanti dalle spese di funzionamento dello Nucleo di valutazione di cui allo stesso comma 5, dal rimborso delle spese di trasporto e dalla corresponsione dell'indennità di missione ai suoi componenti, valutati in lire 100 milioni all'anno, sono a carico delle disponibilità del Fondo

di cui all'articolo 3-octies del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

La X Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione di un articolo precedente, è diventato articolo 7:

ART. 7.

(Norme sul personale).

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti comunque derivantigli dall'applicazione delle leggi di incentivazione finanziaria al settore distributivo ed agli altri settori del terziario, anche avanzato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi di personale di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché di enti pubblici, anche economici, per un numero massimo di venti unità disponendone il relativo comando nominativamente. L'onere relativo al predetto personale resta a carico delle amministrazioni di appartenenza.

2. Delle commissioni di cui all'articolo 15, comma 48, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, possono far parte funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

La nostra Commissione e la X Commissione permanente del Senato avevano approvato l'articolo 9 che al Senato, in seguito alla soppressione di articoli precedenti era diventato articolo 8, nel seguente testo:

ART. 8.

(Spese di automazione e funzionamento del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato).

1. Al fine di proseguire nella realizzazione di un sistema generale di automa-

zione nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e di consentire l'attività di aggiornamento professionale e di formazione del personale interessato, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sulla base delle condizioni espresse dalla Commissione bilancio, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 con le seguenti per l'anno 1991.

8.1.

Il Relatore.

All'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1 miliardo per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento del Ministero ed incentivazioni al personale ».

8.2.

Il Relatore.

GIUSEPPE FORNASARI. *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sono favorevole agli emendamenti del relatore 8.1 e 8.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 8.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

LUCIANO RIGHI. Vorrei chiedere il rinvio dello svolgimento delle dichiarazioni di voto e del voto finale sulla proposta in esame.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 14,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 12 dicembre 1991*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO